Integrazione alla nota del 28 ottobre 2026 – A.C. 3068

Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL) – Presidenza Nazionale

Alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati
Al relatore, On. Maschio

Oggetto: A.C. 3068 – Articolo 2, comma 1, lettera c), numero 5). Proposta di formulazione in risposta all'osservazione del Comitato per la legislazione del 4 novembre 2026.

L'Unione Nazionale Revisori Legali, ad integrazione della nota trasmessa il 28 ottobre 2026, sottopone alla Commissione e al relatore una proposta circoscritta a un solo punto del disegno di legge, sul quale si è soffermato anche il Comitato per la legislazione.

1. L'osservazione del Comitato per la legislazione

Il criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 5), stabilisce «che tutte le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti». Nel parere reso il 4 novembre 2026, il Comitato per la legislazione ha invitato la Commissione a precisare «la portata dell'espressione "tutti i professionisti", anche in relazione all'articolo 1, comma 1, che definisce l'ambito di applicazione come quello delle professioni di cui all'allegato A».

2. Il rischio di una precisazione restrittiva

Il principio, introdotto al Senato con il concorso di gruppi di maggioranza e di opposizione, esprime una regola di concorrenza coerente con il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, richiamato dall'alinea dell'articolo 2. Se la precisazione richiesta dal Comitato si traducesse nel riferire la libertà delle attività non riservate ai soli professionisti dell'allegato A, il criterio produrrebbe l'effetto opposto a quello voluto: i professionisti abilitati e vigilati dallo Stato che non rientrano nell'allegato A potrebbero essere considerati estranei alle attività libere, con una nuova barriera non giustificata da alcuna valutazione di proporzionalità. Lo stesso effetto riguarderebbe, del resto, tutte le professioni regolamentate da leggi proprie e non comprese nell'allegato A.

È il caso dei Revisori Legali. La professione è regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della direttiva 2006/43/CE: l'accesso richiede la laurea, un tirocinio triennale, il superamento dell'esame di idoneità professionale e l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze; gli iscritti sono soggetti a formazione continua obbligatoria, a controlli di qualità e alla vigilanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli enti di interesse pubblico, della Consob. I Revisori Legali non rientrano nell'allegato A, e l'Unione non chiede di esservi inclusa: la loro disciplina resta quella del decreto legislativo n. 39 del 2010 e della vigilanza pubblica.

Una barriera di questo tipo esiste già. Il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, che disciplina l'albo dei consulenti tecnici del giudice, richiede per l'iscrizione che il professionista sia iscritto «nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali» (articolo 4, comma 1, lettera a)) e non richiama il Registro dei Revisori Legali. Poiché la legge 14 gennaio 2013, n.

4, esclude dal proprio ambito le attività riservate agli iscritti in albi o elenchi, il Revisore Legale non iscritto ad altri albi, pur abilitato e vigilato dallo Stato, non trova nella disciplina vigente una via d'accesso coerente con il proprio titolo. Una lettura restrittiva del numero 5) moltiplicherebbe situazioni analoghe.

3. La proposta

Formulazione proposta. All'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) che le attività professionali non riservate espressamente dalla legge siano liberamente esercitabili, fermi restando i requisiti di abilitazione previsti dalla legge, senza che l'appartenenza o la mancata appartenenza a uno degli ordinamenti professionali di cui all'allegato A possa costituire, di per sé, causa di esclusione dal loro esercizio;».

Clausola di salvaguardia. All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) che restino ferme le attività e le funzioni attribuite ai Revisori Legali dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».

La formulazione risponde all'osservazione del Comitato: chiarisce il rapporto tra il criterio e l'allegato A, stabilendo che l'appartenenza o la mancata appartenenza agli ordinamenti dell'allegato A non è di per sé causa di esclusione; ancora la libertà di esercizio alle sole riserve espressamente previste dalla legge; non amplia l'ambito della delega, che resta limitato alle professioni dell'allegato A; non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Una cautela

L'Unione segnala infine che ogni formulazione volta a escludere dalle attività libere anche quelle attribuite alla «competenza specifica» di una professione, pur in assenza di una riserva prevista dalla legge, svuoterebbe il principio del numero 5) e trasformerebbe in riserve di fatto attribuzioni che la legge non ha configurato come esclusive, in contrasto con il decreto legislativo n. 142 del 2020.

5. In sintesi

Il Revisore Legale non chiede nuove competenze, né privilegi, né l'equiparazione automatica alle professioni ordinistiche. Chiede che la propria abilitazione pubblica non diventi motivo di esclusione dall'esercizio di attività che la legge non riserva ad altri.

L'Unione resta a disposizione della Commissione e del relatore per ogni approfondimento.

Con osservanza,

Dr. Prof. Stefano Mandolesi

Roma, 10 novembre 2026